





A close-up photograph of a wooden gavel resting on an open book. A magnifying glass is positioned over the book's pages, which contain faint, illegible text. The gavel's handle is dark wood with a textured grip. The book's pages are white and slightly aged. The background is a soft, out-of-focus light color.

# **STATO DI ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL CODICE E INFORMATIVA SULLE MODIFICHE**

*a cura di*  
Ing. C. Cresta  
*Ex Dirigente ANAC*

### Premesse

Il d.lgs. 50/2016 ha introdotto notevoli modifiche alla disciplina in materia di contratti pubblici, precedentemente costituita principalmente dal d.lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010.

La nuova disciplina trae in primo luogo origine dalla necessità di adeguare le disposizioni in materia di appalti pubblici alle direttive comunitarie del 2014 (2014/23/UE - aggiudicazione contratti di concessione; 2014/24/UE - appalti pubblici; 2014/25/UE - appalti enti erogatori nei settori acqua, energia, trasporti e servizi postali), che già di per sé presentano alcuni aspetti innovativi rispetto alle precedenti direttive del 2004, superando posizioni più strettamente legate al solo rispetto della concorrenza.

Prendendo in esame la direttiva 2014/24/UE, si osserva infatti che questa evidenzia quali obiettivi:

- a) efficiente uso dei fondi pubblici allocati attraverso i contratti pubblici (considerando 2);
- b) tutela della concorrenza, vietando pratiche discriminatorie e tutelando anche le piccole e medie imprese (considerando 1, 59, 78, ...);
- c) uso strategico degli appalti pubblici, promuovendo l'innovazione, la crescita sostenibile, la tutela ambientale, obiettivi sociali, quali la tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei contratti pubblici e l'impiego nel lavoro dei soggetti svantaggiati (considerando 36, 37, 47, 95, 96, 99, ...);
- d) promozione della lotta alla corruzione attraverso procedure semplici e trasparenti, rimuovendo le incertezze normative (vedi anche semplificazione, efficacia e trasparenza delle procedure di appalto con impiego procedure elettroniche, formulari - considerando 52, 114, ...).

Nel contempo le disposizioni del nuovo Codice sono state finalizzate anche a risolvere criticità proprie del sistema nazionale, con l'obiettivo di assicurare maggiore efficienza, efficacia e un adeguato contrasto di fenomeni corruttivi.

Infine, si sono sviluppate nel dichiarato intento di una semplificazione, attesa la complessità del precedente quadro normativo costituito dal d.lgs. 163/2006, dal regolamento DPR 207/2010, dalle successive modifiche e integrazioni agli stessi nonché da ulteriori norme attinenti alla materia dei contratti pubblici. È stata, in particolare, evidenziata quale semplificazione l'eliminazione del regolamento di attuazione, con una conseguente riduzione del numero complessivo di articoli delle norme principali che regolano la materia dei contratti pubblici.

Gli obiettivi con il quale è nato il nuovo Codice dei contratti pubblici sono stati pertanto particolarmente ambiziosi. Tali obiettivi ambiziosi si sono scontrati con tempi di elaborazione particolarmente ristretti; basti pensare che la legge delega è di fine gennaio (Legge 28 gennaio 2016, n.16) di contro ad un termine per il recepimento delle direttive comunitarie fissato al 18 aprile 2016.

### Legge delega

- Emanata in data prossima a quella imposta per il recepimento delle direttive comunitarie (meno di 3 mesi);
- presenta un unico articolo di 13 commi, di cui il primo contiene 59 criteri direttivi (articolati secondo lettere); alcuni dei predetti criteri sono oggetto di ulteriori specificazioni in numeri, per cui considerando anche tali specificazioni, di fatto sono formulati complessivamente 71 criteri direttivi;
- muove sia dall'esigenza di recepire le direttive che di introdurre misure in materia di trasparenza e anticorruzione per superare criticità che presenta in Italia l'esecuzione dei contratti pubblici.

#### Conseguenze per il nuovo Codice:

- tempi ristretti per le attività di redazione e approvazione;
- rilevante condizionamento nell'esercizio della delega;
- ulteriori disposizioni con finalità diverse rispetto alle direttive, che necessitano di disciplina di dettaglio.

La legge delega ha, tra l'altro, previsto:

- a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (c.d. divieto di *gold plating*).
- d) ...drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti...

Tuttavia la legge ha già di fatto introdotto diverse disposizioni che vanno oltre i livelli di regolazione richiesti dalle direttive. Al riguardo è da evidenziare che specifiche disposizioni stabiliscono, nel

recepimento di direttive comunitarie, il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle stesse, prevedendo, altresì, che qualora dovesse essere comunque necessario il superamento di detti livelli, l'amministrazione dia conto delle eccezionali circostanze, valutate nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si richiamano:

- la legge 28.5.2005, n.246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), in particolare l'art. 14 (Semplificazione della legislazione), commi 24-bis, 24-ter, 24-quater (commi aggiunti dall'art. 14 c. 2 della legge n.183/2010);
- la Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.1.2013.

In definitiva ne è scaturito un testo del nuovo Codice che si spinge certamente ad un livello di regolazione superiore a quello delle direttive comunitarie da recepire, poco organizzato (disposizioni relative alla medesima fase dell'appalto si trovano spesso in parti diverse del Codice), con articoli a volte lunghissimi e che trattano diverse fattispecie (si pensi ad esempio all'art. 106 – “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”); tra l'altro si sono rese necessarie successive modifiche: ad un primo intervento costituito sostanzialmente dalla correzione di imprecisioni ed errori materiali è seguito, dopo un anno, il c.d. “correttivo”, il d.lgs. 56/2017, che, in ragione delle criticità rilevate nel primo periodo di attuazione, ha comportato modifiche più sostanziali al testo originario.

Da molti soggetti che operano nel settore dei contratti pubblici è oggi in particolare sentita quale criticità rilevante quella di aver abbandonato un regolamento di attuazione unico, rimandando a una serie di provvedimenti attuativi successivi, rimessi alla competenza di più soggetti; tali provvedimenti sono costituiti sia da decreti ministeriali, ma anche da provvedimenti meno facilmente inquadrabili nell'ordinamento vigente, quali le linee guida dell'ANAC.

### Tipologia dei provvedimenti previsti

#### **D.lgs. 163/2006**

attuazione delle regole mediante l'adozione di un generale regolamento governativo (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

#### **D.lgs. 50/2016**

sistema diversificato e più flessibile basato sostanzialmente su tre differenti tipologie di provvedimenti attuativi (vedi parere Consiglio di Stato n. 855/2016 del 1.4.2016 su schema Codice):

- Decreti ministeriali o interministeriali inquadrabili come regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, c.3, della legge 23.8.1988, n. 400;
- Linee guida adottate con delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione inquadrabili come atti di regolazione generale emessi da autorità indipendente a **carattere vincolante erga omnes**;
- Linee guida adottate con delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione a **carattere non vincolante**, inquadrabili come ordinari atti amministrativi.

Elemento particolarmente innovativo sono le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **LEGGE 11/2016 (Legge delega)**

(art. 1, comma 1, lett. t) prevede attribuzione ad ANAC di più ampie funzioni di:

- promozione efficienza, sostegno a sviluppo migliori pratiche, facilitazione scambio di informazioni tra stazioni appaltanti;
- vigilanza appalti pubblici e concessioni;
- poteri di controllo, raccomandazione, deterrenza e sanzionatorio;
- atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e altri **strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante.**

fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

(art. 1, comma 1, lett. u):

- individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera t), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, **trasmette alle Camere apposite relazioni.**

### Linee guida ANAC (Codice)

#### Art. 213, c.2

- L'ANAC attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti ritenuti maggiormente rilevanti. Le decisioni e gli assunti dell'ANAC sono impugnabili presso i competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.

### Linee guida ANAC. Parere Consiglio di Stato (855 del 1.4.2016) su schema Codice.

- L'assimilazione ad atti di regolazione generale emessi da Autorità amministrativa indipendente:
  - conferma gli **effetti vincolanti ed erga omnes**, come disposto dalla delega (in particolare dalla lett. t), che richiama «strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante»;
  - **assicura le garanzie procedurali e di qualità della regolazione** vigenti per le Autorità indipendenti.
- **obbligo di sottoporre** le delibere di regolazione ad una preventiva **fase di consultazione** dei soggetti interessati;
- **esigenza di dotarsi di strumenti** quali l'analisi dell'impatto della regolazione - **AIR** e la verifica **ex post** dell'impatto della regolazione - **VIR**;
- **codificazione delle delibere di regolazione e concentrazione in "testi unici integrati"**;
- **adeguata pubblicità** - sul sito adeguatamente strutturato e sulla Gazzetta Ufficiale;
- **opportunità parere CdS** (richiamo analogia obbligo per gli schemi di contratto-tipo, accordi e convenzioni dei Ministeri - art. 17, co. 25, legge 127/97);
- **impugnabilità degli atti.**

Inoltre, soprattutto a causa dell'abrogazione operata con il d.lgs. 50/2016 di gran parte del vigente Regolamento DPR 207/2010, l'ANAC ha ritenuto di emanare ulteriori linee guida rispetto a quelle espressamente previste dal Codice, con l'effetto di un ulteriore incremento dei già numerosi provvedimenti previsti, al fine di pervenire ad un assetto compiuto del nuovo quadro normativo. Ad oggi molti dei provvedimenti previsti non sono ancora attuati, per cui permane, anche per aspetti di grande rilevanza, una situazione di incompletezza, lamentata dai soggetti che operano nei contratti pubblici (sia stazioni appaltanti che operatori economici).



## Esame dei provvedimenti attuativi previsti e stato di attuazione

Si procede, secondo l'ordine degli articoli del Codice, soffermandosi sugli aspetti di maggiore rilievo.

20

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
<b>1 c.7</b>	<b>Disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione per contratti all'estero</b>	<b>Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale</b> Direttive Generali previo accordo con ANAC	<b>D.M. 2.11.2017, n.192 (G.U. n. 294 del 20.12.2017)</b>	216, c. 26 (dpr 207/10 artt. 343-356)
<b>21, c. 8</b>	<b>Programmi ed elenchi annuali</b> (in particolare programma biennale servizi e forniture ed elenco annuale)	<b>Min. Infrastrutture e Trasporti</b> D.M. di concerto con MEF, previo parere CIPE, sentita Conferenza unificata <b>90 gg</b>	- Parere CIPE 1.12.2016; - Parere Comm. Spec. CdS 351 del 13.2.17; - Parere CIPE n. 24 del 3.3.2017; - Rielaborazione dopo d.lgs. 56/2017; - Parere Comm. Spec. CdS 1806 del 27.7.2017; - Parere Conf. Unificata n. 110/U del 21.9.2017; - <b>D.M. 16.1. 2018, n. 14: «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali» (G.U. n.57 del 9.3.2018).</b>	216, c. 3 (atti di programmaz. già vigenti)

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
<b>22 c. 2</b>	<b>Categorie opere per cui è obbligatorio il ricorso a dibattito pubblico e modalità svolgimento</b>	<b>Presidenza del Consiglio</b> DPCM su proposta MIT, sentito MATTM e MIBACT, previo parere Commissioni parlamentari competenti <b>1 anno</b>	- Preliminari pareri (Ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali e del Turismo, dalle Camere e dal Consiglio di Stato) e osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - Parere della Conferenza unificata n. 173/CU del 14.12.2017 e n. 175/CU del 21.12.2017; - Parere Commissione Speciale CdS n. 359 del 12.2.2018 ; - Parere della VIII Commissione della Camera dei Deputati del 20.2.2018; - <b>D.P.C.M. 10.5.2018, n. 76 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico» (G.U. n. 145 del 25.6.2018)</b>	N.I.

Art. 22, comma 2 - Categorie delle opere per cui è obbligatorio il ricorso a dibattito pubblico e modalità svolgimento.

Il nuovo Codice, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. qq) della legge delega, ha introdotto in Italia lo strumento del dibattito pubblico, al fine di consentire, già nella prima fase progettuale, di prendere atto delle possibili istanze e osservazioni delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione delle opere. L'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 ha demandato la disciplina di tale istituto a un DPCM, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del Codice.

Dopo preliminari consultazioni e pareri, sullo schema di decreto, nella sua forma in ultimo definita, si è espressa la Commissione Speciale del Consiglio di Stato con parere n. 359 del 12.2.2018.

Il Consiglio di Stato, con un parere nel complesso positivo, ha ritenuto che il DPCM abbia raggiunto il difficile obiettivo di «*un contemperamento tra l'esigenza di non allungare troppo i tempi di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale e quella di dare effettività al coinvolgimento dei cittadini, dei portatori di interessi e delle amministrazioni interessate dalla realizzazione dell'opera*», circoscrivendo l'intervento dei diversi portatori di interessi alla fase iniziale della progettazione, con particolare riguardo ai contenuti del progetto di fattibilità e del documento di fattibilità delle alternative progettuali: ciò consente al proponente di poter valutare, alla

luce delle osservazioni emerse, se realizzare o meno l'opera e quali modifiche eventualmente apportare, ottimizzando così il progetto e diminuendo il possibile futuro contenzioso.

Ha rilevato, tuttavia, alcuni profili di criticità e ha suggerito ulteriori interventi nell'articolato.

Sullo schema di decreto si è espressa con osservazioni anche l'VIII Commissione della Camera dei Deputati in data 20.2.2018.

A seguito dell'adeguamento del testo, in ragione delle osservazioni formulate, è stato emanato il D.P.C.M. 10.5.2018, n. 76 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" (G.U. n. 145 del 25.6.2018).

Si sintetizzano le principali disposizioni del D.M.

**D.P.C.M. 10.5.2018, n. 76**  
**«Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico» (G.U. n. 145 del 25.6.2018).**

- Allegato 1: indica **soglie dimensionali** per **tipologia delle opere**, per le quali **si procede a dibattito pubblico** (es: autostrade e strade extraurbane, con tracciato >15 km e comunque valore di investimento ≥ € 500 milioni);
- riduzione **50% per particolari condizioni** (su beni nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative dell'UNESCO, nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette);
- per le opere di importo ≥ **2/3** soglia indicata nell'allegato 1 su **richiesta\***:
  - a) della Presidenza del Consiglio o Ministeri direttamente interessati a realizzazione;
  - b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un Comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;
  - c) di uno o più consigli comunali o di Unioni di Comuni territorialmente interessati dall'intervento, se rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
  - d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento;
  - e) di almeno un terzo dei cittadini elettori se interventi in isole con non più di 100.000 abitanti e in comuni di montagna;
- su **iniziativa** dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore\*.

\* Non oltre l'avvio della progettazione definitiva

- **Non si procede a dibattito pubblico** per:
  - a) opere realizzate con le procedure di cui agli art. 159 e 163 del d.lgs. 50/2016 (**difesa e sicurezza e procedure di somma urgenza e protezione civile**) e opere di **difesa nazionale** (art. 233 d.lgs. 15.3.2010, n. 66 – Codice Ordinamento militare);
  - b) interventi **manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti**;
  - c) opere **già sottoposte a procedure di consultazione pubblica** sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17.4.2013 (infrastrutture energetiche transeuropee), o altra norma europea.

- È istituita con **D.M. MIT** (entro 15 gg. da entrata in vigore dpcm, quindi entro 8.9.2018) la **Commissione nazionale per il dibattito pubblico**, costituita da rappresentanti con incarico quinquennale designati da: MIT (2), uno con funzione presidente, PCM (3), MATTM (1), Min. Sviluppo Economico (1), MIBACT (1), Ministero Giustizia (1), Ministero Salute (1), Conferenza Unificata (5 di cui 2 in rappresentanza Regioni, uno da Unione Provincie e 2 da ANCI).
- La Commissione:
  - a) monitora il corretto svolgimento della procedura;
  - b) propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico;
  - c) garantisce che sia data idonea e tempestiva pubblicità e informazione, anche attraverso la pubblicazione su sito internet del MIT, delle determinazioni adottate per funzionamento Commissione, modalità procedura, pareri resi, documentazione tecnica riguardante l'intervento, risultati consultazioni in corso o concluse;
  - d) organizza le attività di cui alle lettere a) e c) a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati, che segnalano alla Commissione eventuali criticità e collaborano per individuare le soluzioni migliori per le comunità locali;
  - e) presenta al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando criticità emerse e suggerendo soluzioni.

- Procedura sulla base del **progetto di fattibilità** o del **documento di fattibilità delle alternative progettuali** (o, nel periodo transitorio, **progetto preliminare**).
  - **Il soggetto aggiudicatore:**
    - nomina il **titolare del potere di indire il dibattito**;
    - **comunica alla Commissione nazionale l'intenzione di procedere** a dibattito pubblico, con documentazione (prog. fattibilità o docum. fattibilità alternative progettuali, obiettivi e caratteristiche progetto, coerenza con indicazioni linee guida per valutazione investimenti pubblici);
    - **comunica a Commissione nazionale e a amministrazioni territoriali interessate indizione del dibattito pubblico per pubblicazione (entro 7 gg.)** su rispettivi siti;
    - **entro 90 gg.** dalla precedente comunicazione pubblica il **dossier di progetto\*** sui siti di cui sopra.
  - Il soggetto aggiudicatore per la **progettazione e gestione del dibattito pubblico** si avvale della collaborazione del **coordinatore per il dibattito pubblico**, nominato dal Ministero competente per materia (o PCM se il soggetto aggiudicatore è il Ministero o incaricato con procedure codice). Il coordinatore non può avere residenza o domicilio nella Provincia o Città metropolitana ove l'opera è localizzata.
- \*il dossier di progetto dell'opera motiva l'opportunità dell'intervento, descrive le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida (Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti) di cui all'art. 8 del d.lgs. 29.12.2011, n. 228.

- Il dibattito pubblico ha **avvio** con la **pubblicazione sul sito del soggetto aggiudicatore del dossier di progetto**; contestualmente l'avvio del dibattito pubblico è pubblicato sui siti della Commissione nazionale e delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.
- Il dibattito pubblico **consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti e nella raccolta di proposte.**
- Durata massima procedura: **4 mesi** da pubblicazione dossier di progetto (il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarlo di 2 mesi su proposta coordinatore).
- Entro **30 gg.** dalla scadenza del termine della procedura **il coordinatore presenta all'ente aggiudicatore una relazione conclusiva** (attività svolte, temi, posizioni parti e questioni aperte).
- **Il soggetto aggiudicatore** entro successivi **2 mesi** presenta il **dossier conclusivo** (valutati i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito, evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte).
- **I risultati sono pubblicati** sui siti del soggetto aggiudicatore, della Commissione nazionale e delle amministrazioni territorialmente interessate nonché trasmessi, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006, per la presentazione dell'istanza di VIA.
- Il soggetto aggiudicatore tiene conto del dossier nelle successive fasi e procedure.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
23 c. 3	Contenuti progettazione dei tre livelli progettuali	Min. Infrastrutture e Trasporti D.M. su proposta del Consiglio Superiore LL.PP., di concerto con MATTM e MIBACT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20.5.2016: richiesta Ministro Infrastrutture e Trasporti a Cons. Sup. LL.PP. di schema atto;</li> <li>• 6.6.2016: Pres. Cons. Sup. costituisce Gruppo lavoro;</li> <li>• 21.7.2016: schema trasmesso da Pres. Cons. Sup. a Ufficio Legislativo MIT;</li> <li>• dicembre 2016: concerto del MATTM;</li> <li>• 10.1.2017: parere CdS n. 22 che rinvia testo a MIT per ulteriore istruttoria, previa acquisizione pareri Conferenza Unificata e ITACA ;</li> <li>• marzo 2017: riunioni Conferenza Unificata; Regioni, ANCI e ITACA presentano richieste modifica;</li> <li>• 19.4.2017: d.lgs. n.56/2017</li> <li>• 20.10.2017: parere Assemblea Gen. Cons. Sup. su nuovo testo;</li> <li>• 19.4.2018: Ufficio Legislativo MIT trasmette a Cons. Sup. schema decreto modificato e integrato in base a parere 20.10.2017, tenendo conto anche di richieste del MATTM e MIBACT;</li> <li>• 25.5.2018: parere Assemblea Gen. Cons. Sup. su nuovo schema.</li> </ul>	216, c. 4 (d.p.r.207/10)

Art. 23, comma 3 – Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.  
A partire dalla legge 109/94 il legislatore italiano ha posto particolare attenzione all'attività di progettazione delle opere pubbliche, con misure finalizzate ad assicurare l'ottimale utilizzazione delle

risorse disponibili e a garantire la qualità della progettazione nonché costi e tempi certi per la realizzazione delle opere; nonostante ciò si registrano spesso tempi di realizzazione delle opere patologicamente lunghi e rilevanti aumenti di costo rispetto a quelli preventivati.

Criticità emerse nella fase di esecuzione delle opere trovano spesso ragione in carenze riconducibili sia alla definizione delle esigenze dell'amministrazione che all'individuazione, tenendo conto del contesto in cui si collocano, della migliore soluzione tra le possibili per soddisfare tali esigenze nonché all'acquisizione di pareri e autorizzazioni.

Il nuovo codice di cui al d.lgs. 18.4.2016, n. 50 appare tener conto delle criticità di cui sopra, da un lato con misure mirate ad **evitare l'affidamento sulla base di progetti non esaurienti**, che rinviano a successivi approfondimenti scelte proprie dell'amministrazione, lasciando campo a modifiche successive dell'appaltatore; dall'altro ponendo **maggiore attenzione alla fase iniziale della progettazione**, nella quale l'amministrazione opera scelte fondamentali.

Sotto quest'ultimo aspetto appare importante la modifica dei livelli progettuali (art.23) che ha introdotto il «**progetto di fattibilità tecnica ed economica**», che assorbe e sostituisce i precedenti «studio di fattibilità» e «progetto preliminare». Al progetto di fattibilità tecnica ed economica è, infatti, affidata la funzione di **individuare la migliore soluzione progettuale tra le possibili alternative**: il comma 5 dell'art. 23 stabilisce che «il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire».

La necessità di confronto tra le possibili alternative progettuali non è una novità (era già stabilita nelle precedenti disposizioni), tuttavia il nuovo Codice, contestualmente alla richiesta di un maggior grado di approfondimento per indagini e studi per il primo livello progettuale, riconduce all'interno di questo l'analisi delle possibili soluzioni, nonché l'individuazione della migliore tra queste, senza il "filtro" di un precedente documento, quale lo studio di fattibilità, che sfuggiva ad una definizione di vero e proprio progetto.

Inoltre, disposizioni collocate in altri articoli del nuovo codice confermano l'attenzione del legislatore al progetto di fattibilità in quanto finalizzato a individuare la migliore soluzione progettuale, che possa essere poi sviluppata e realizzata senza ostacoli. Tra queste l'introduzione del c.d. «**dibattito pubblico**», di cui all'art. 22, e le disposizioni dell'art. 27 (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori), articolo tra l'altro integrato con il decreto correttivo 57/2016 da disposizioni finalizzate allo snellimento e all'efficacia dei procedimenti di acquisizione dei pareri e delle intese, che prevede una **conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica**.

In particolare il comma 3 di tale articolo dispone che, in sede di conferenza di servizi di cui all'art. 14-bis (Conferenza semplificata) della legge 241/90, «**sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze**».

«**Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze, alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità**».

È da evidenziare che la Commissione speciale del CdS, nel parere n. 22 del 10.1.2017, ha sottolineato, in particolare, come al primo livello progettuale il Codice affidi il compito di individuare, tra più soluzioni alternative, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. «**Per il perseguimento di tale finalità, secondo quanto precisato all'articolo 23, commi 5 e 6, il Codice stabilisce che il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento - per tutte le possibili soluzioni progettuali alternative - di tutte le indagini e gli studi necessari per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche. Ciò comporta che il progetto di fattibilità tecnica ed economica assuma un ruolo chiave nell'ambito del processo di progettazione, in quanto rappresenta il livello in cui deve essere effettuata la scelta della soluzione progettuale valutata come la migliore tra tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, che dovrà essere sviluppata nei due livelli successivi del progetto definitivo ed esecutivo in modo da non subire variazioni sostanziali, ma allo stesso tempo ha come conseguenza un notevole impegno**

di risorse economiche a questo livello iniziale del processo di progettazione, a fronte della certezza che soltanto una delle soluzioni progettuali alternative prese in esame verrà prescelta e quindi sviluppata nei livelli successivi».

Il correttivo di cui al d.lgs. 56/2017 ha successivamente introdotto la possibilità di uno sviluppo in due fasi del progetto di fattibilità, la prima della quale si concretizza nella redazione del «documento di fattibilità delle alternative progettuali», quale documento in cui sono «individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico» (definizione fornita dall'art. 3, comma 1, lett. ggggg- quater); si è inteso comunque confermare l'unitarietà del livello progettuale, precisando come la possibilità di articolare il progetto di fattibilità in due fasi sia contemplata ai soli fini :

- delle attività di programmazione;
- dello svolgimento delle procedure di dibattito pubblico;
- dell'espletamento dei concorsi di progettazione e di idee.

È evidente, pertanto, da un lato l'intento di non svilire le finalità sottese al superamento del binomio studio di fattibilità e progetto preliminare, introducendo, però, la possibilità di semplificazioni che consentano di ridurre eccessivi oneri connessi allo sviluppo della prima fase progettuale; trovare il giusto compromesso tra le opposte esigenze è demandato, per quanto riconducibile a valutazioni applicabili alla generalità degli interventi, al decreto di cui all'art. 23, comma 3 del codice, nonché, con riferimento allo specifico intervento, a valutazioni dell'amministrazione. Appare, pertanto, particolarmente importante il compito del provvedimento attuativo in questione.

Allo stato, tuttavia, il provvedimento attuativo in questione non risulta ancora emanato.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
23 c.3 -bis	Progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro	Min. Infrastrutture e Trasporti D.M. su proposta Consiglio Superiore LL.PP., sentita Conferenza unificata	-	N.I.
23 c.13	Modalità e tempi introduzione strumenti elettronici modellazione per edilizia e infrastrutture (BIM)	Min. Infrastrutture e Trasporti D.M. avvalendosi di Commissione costituita presso MIT  31.7.2016	D.M. 560 del 1 .12. 2017 - dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo da 100 milioni di euro; - dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro; - dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro; - dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro; - dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro; - dal 2025 per tutte le nuove opere.	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
24 c. 2	Requisiti operatori economici per servizi architettura e ingegneria	Min. Infrastrutture e Trasporti D.M. sentita ANAC  90 gg	Emanato D.M. 263 del 2.12.2016 (G.U. n. 36 del 13.2.2017)	216, c.5 (d.p.r. 207/10 artt. 253-255)
24 c. 8	Corrispettivi per attività progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, supporto a RUP e a Dirigente programmazione lavori pubblici	Ministero Giustizia D.M. di concerto con MIT  60 gg	Emanato D.M. 17.6.2016 (G.U. n. 174 del 27.7.2016)	216, c.6

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
25 c. 2	Verifica preventiva interesse archeologico: criteri tenuta elenco presso MIBACT di soggetti qualificati per indagini archeologiche	<b>Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo</b> D.M. sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari	-	216, c.7 (elenco esistente - D.M. 20.3.2009, n.60)
25 c.13	Verifica preventiva interesse archeologico: linee guida per assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura e individuazione di procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera	<b>Presidenza del Consiglio</b> DPCM su proposta MIBACT di concerto con MIT <b>90 gg</b> Scadenza prorogata al <b>31.12.2017</b> con d.lgs. 56/2017	-	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
29 c.4bis	Protocollo tra MEF, MIT, Anac e Conferenza Regioni per definire le regole di interoperabilità tra banche dati (introdotto con d.lgs. 56/2017)		-	-
31 c. 5	Responsabile unico procedimento	<b>ANAC</b> Linee guida <b>90 gg</b>	Linee guida n. 3 - <b>Delibera Consiglio n. 1096 del 26.10.2016 (G.U. 22.11.2016)</b> - <b>Delibera Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017 (G.U. 7.11.2017)</b>	216, c.8 (dpr 207/10)

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
34 c.1 e 3	<b>Criteri ambientali minimi (CAM)</b>  La disposizione che prevedeva un aumento progressivo della percentuale è stata soppressa con il d.lgs. 56/2017	<b>Ministero Ambiente</b> D.M.	- 24.5.2016 (G.U. n. 131 del 7.6.2016) su alcuni servizi e forniture; - 18.10.2016 (G.U. n. 262 del 9.11.2016) sul servizio di sanificazione per le strutture sanitarie; - 11.1.2017 (G.U. n. 23 del 28.1.2017) su arredi per interni, sull'edilizia e sui prodotti tessili; - 15.2.2017 (G.U. n. 55 del 7.3.2017) sull'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo linee ferroviarie e strade; - 27.9.2017 (G.U. n. 244 del 18.10.2017) sull'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica; - 11.10.2017 (G.U. n. 259 del 6.11.2017) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici; - 28.3.2018 (G.U. n. 98 del 28.4.2018) per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica; - 17.5.2018 (G.U. n. 125 del 31.5.2018) per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli ed accessori in pelle.	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
36 c. 7	Modalità affidamento contratti sottosoglia	ANAC Linee guida  90 gg	- Linee guida n. 4 Delibera Consiglio n. 1097 26.10.2016 (G.U. n. 274 del 23.11.2016) - Linee Guida n. 4 aggiornate al D.lgs. 19.4.2017, n. 56 cor delibera del Consiglio n. 206 del 1.3.2018 (G.U. n. 69 del 23.3.2018) - Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18.7.2018: «Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate»	216, c.9 (selezione da indagini mercato con avviso min. 15 gg. o da elenchi)
37 c.5	Ambiti territoriali, criteri e modalità costituzione CUC per aggregazione comuni non capoluogo provincia	Presidenza del Consiglio DPCM su proposta MEF, intesa in Conferenza Unificata  6 mesi	- VEDI RELAZIONE	216, c.10 (iscrizione anagrafe art. 33-ter D.L. 179/2012)

Art. 37, comma 5 – Ambiti territoriali, criteri e modalità costituzione CUC per aggregazione comuni non capoluogo provincia (DPCM su proposta MEF, intesa in Conferenza Unificata).

Allo stato i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l'Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18.12.2012 n. 179 convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché per l'acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all'AUSA, possono procedere all'affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell'art. 37:

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziosandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56].

Le stazioni appaltanti non iscritte all'AUSA procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all'Anagrafe [Fonte ANAC - FAQ sul d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio].

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
38 c.1	Istituzione elenco stazioni appaltanti qualificate	ANAC Linee guida	-	N.I.
38 c.2	Requisiti tecnico-organizzativi per iscrizione nell'elenco tenuto da ANAC delle stazioni appaltanti	Presidenza del Consiglio DPCM su proposta MIT e MEF, di concerto MISPA, sentite ANAC e Conferenza Unificata 90 gg	Elaborata proposta da MIT, trasmessa alla Presidenza del Consiglio In corso acquisizione pareri (con nota in data 8.2.2018 la Presidenza del Consiglio ha convocato riunione con i soggetti interessati in data 19.2.2018)	S.A. iscritte presso l'ANAC (AUSA)  Iscrizioni di diritto alcune S.A.
38 c.6 e 7	Modalità attuative sistema qualificazione stazioni appaltanti e individuazione casi iscrizione con riserva	ANAC Provvedimento	-	N.I.

Art. 38 – Istituzione elenco stazioni appaltanti qualificate e requisiti tecnico-organizzativi per iscrizione nell'elenco tenuto da ANAC delle stazioni appaltanti.

Il comma 1 prevede l'istituzione da parte dell'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltante qualificate; il comma 2 rimette ad un DPCM, su proposta del MIT e del MEF, di concerto con il MISPA, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, la definizione dei requisiti tecnico organizzativi delle stazioni appaltanti, perché possano accedere all'elenco.

I commi 6 e 7 rimettono ad ANAC stabilire modalità attuative del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e l'individuazione dei casi di iscrizione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Nelle more tutte le stazioni appaltanti devono ritenersi qualificate mediante la semplice iscrizione presso l'ANAC (AUSA); infatti, l'art. 216, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che *"Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"*.

Il d.lgs. 50/2016 individua i seguenti ambiti della qualificazione (comma 3):

- capacità di programmazione e progettazione;
- capacità di affidamento;
- capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Prevede, quindi, requisiti di base e requisiti premianti per la qualificazione.

La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte dell'ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

Il legislatore ha previsto che vengano iscritte di diritto nell'elenco:

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
- Consip S.p.a.;
- Invitalia - Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa;
- i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- le città metropolitane.

Allo stato risulta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha elaborato lo schema di DPCM e lo ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio al fine di ottenere il parere della Conferenza unificata, unitamente alla Relazione illustrativa e alla Relazione tecnica.

La Presidenza del Consiglio ha indetto per il 19.2.2018 una riunione dei soggetti interessati.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
41 c.1	Misure di revisione e efficientamento delle procedure di appalto, accordi quadro, convenzioni utilizzabili da CONSIP, soggetti aggregatori, CUC	<b>Presidenza del Consiglio</b> DPCM su proposta MEF, sentita Conferenza Unificata, previa consultazione CONSIP, soggetti aggregatori, CUC <b>1 anno</b>	-	N.I.
44 c.1	Modalità digitalizzazione contratti pubblici, migliori pratiche organizzative e di lavoro, ecc.	<b>Min. della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione</b> D.M. di concerto con MIT, sentita AGID e Autorità Garante per la Privacy <b>1 anno</b>	-	215, c.18 (specifiche indicate da s.a.)
58 c.10	Regole tecniche aggiuntive per colloquio e condivisione dati sistemi telematici acquisto	<b>Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)</b> Provvedimento Agenzia <b>31.7.2016</b>	<b>Circolare AGID del 6.12.2016, n. 3 (G.U. 30.12.2016)</b>	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
71	<b>Adozione Bandi Tipo</b>	<b>ANAC</b> Linee guida	- <b>Bando-tipo n. 1</b> - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (delibera n. 1228 del 22.11.2017); - <b>Bando-tipo numero 2</b> - Schema di disciplinare di gara procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (delibera n. 2 del 10.1.2018); - <b>Bando-tipo n. 3</b> - Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (delibera 186 del 11.8. 2018)	N.I.

#### Art. 71 – Bandi tipo

L'art. 71 prevede che "al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi".

Ad oggi l'ANAC ha emanato 3 bandi tipo (vedi scheda).

È interessante evidenziare come, con tali bandi tipo, si intervenga concretamente con un'attività di regolazione. L'ANAC con l'emanazione del bando tipo n.3 ha segnalato che:

*"in esito alla consultazione, il Bando-tipo, con riguardo al criterio della «professionalità e adeguatezza dell'offerta», ha esteso all'intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta (cfr. punto 16 lett. a) e punto 18.1 lett. A del disciplinare di gara). Si provvederà prossimamente ad adeguare in tal senso la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1 che attualmente limita a dieci anni il periodo da prendere in considerazione. Nelle more dell'adeguamento, è da ritenersi prevalente l'indicazione di cui al Bando-tipo".*

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
73 c.4	<b>Indirizzi generali di pubblicazione avvisi e bandi</b> (pubblicazione su piattaforma digitale presso ANAC, certezza data pubblicazione, conoscibilità, stampa)	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b> D.M. d'intesa con ANAC <b>6 mesi</b>	D.M. 2.12.2016 (G.U. 25.1.2017)	216, c.11 (pubblicaz. anche su G.U., spese rimbors. da aggiudicat., effetti giuridici, norme appl.)

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
77 c.10	<b>Tariffa iscrizione Albo Commissari gara e compenso massimo</b>	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b> D.M. di concerto con MEF, sentita ANAC	D.M. 12.2.2018 : « <b>Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi.</b> » (GU n. 88 del 16.4.2018)	N.I.
78	<b>Componenti Commissioni giudicatrici (criteri, modalità, istituzione Albo)</b>	<b>ANAC</b> Linee guida <b>120 gg</b>	- Linee guida n. 5 <b>Delibera Consiglio n. 1190 del 16.11.2016 (G.U. 30.12.2016)</b> <b>Delibera n. 4 del 10.1.2018 - rif.</b> - Linee guida n. 5 - <b>Aggiornate al d.lgs. 56 del 19.4.2017 con delibera Consiglio n. 4 del 10.1.2018</b> - <b>Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18.7.2018 «Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari».</b>	216, c.12 (nominati da stazione appaltante)

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
80 c. 13	<b>Precisazione mezzi di prova adeguati per dimostrare gravi illeciti professionali (art. 80, c.5 lett. c)</b>	<b>ANAC</b> Linee guida <b>90 gg</b>	Linee guida n. 6 - Del. Cons. 1293 del 16.11.2016 (G.U. 3.1.2017) - Del. Cons. 1088 del 11.10.2017 (G.U. 7.11.2017)	N.I.
81 c.2	Acquisizione dati comprovanti requisiti di carattere generale, tecnico-professionali, economico-finanziari attraverso <b>Banca Dati Nazionale Operatori Economici</b> (subentro del MIT ad ANAC)	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b> D.M. sentite ANAC e AGID; accordo con ANAC per modalità subentro <b>31.12.2016</b>	-	216, c.13 (AVCPass)

Art. 81, comma 2 - Subentro del MIT ad ANAC nell'acquisizione dati comprovanti requisiti di carattere generale, tecnico-professionali, economico-finanziari attraverso Banca Dati Nazionale Operatori Economici.

Il D.lgs. 163/2006 ha stabilito all'art. 6-bis (aggiunto dal D.L. 9.2.2012 n. 5, conv. L. 4.4.2012 n.35) c. 1 che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'AVCP (oggi ANAC) con art. 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005, al fine di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la traspa-

renza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione.

Il nuovo Codice, sulla scorta del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 1 lett. v) della Legge 11/2016, in base al quale è prevista la "riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, ..., attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCPass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità", ha previsto, mediante D.M. del MIT, il superamento dell'attuale sistema AVCPass gestito dall'ANAC e l'istituzione di una nuova Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi dell'art. 216, c. 13, del D. Lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, c.2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici continuano ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

Con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4.5.2016 l'ANAC sono stati forniti alcuni chiarimenti, di cui tener conto fino all'emanazione del D.M.:

- il sistema AVCPass non è esteso ai settori speciali; la disposizione di cui all'art. 133 del D.lgs. 50/2016, nel richiamare l'art. 81 tra le norme applicabili ai settori speciali, deve essere intesa nel senso che l'estensione ai settori speciali riguarda solo il nuovo sistema di verifica dei requisiti, la "Banca dati nazionale degli operatori economici", da attuarsi con D.M. del MIT;
- fino alla data di entrata in vigore del predetto D.M. sono da ritenersi vigenti le indicazioni fornite con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 157 del 17.2.2016.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
83 c.2	- Disciplina sistema qualificazione per lavori, avvalimento, requisiti e capacità concorrente	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b> D.M. su proposta ANAC previo parere delle Commissioni parlamentari <i>(prima del d.lgs. 56/2017 erano indicate come Linee guida ANAC)</i> <b>1 anno</b>	L'ANAC, chiese le consultazioni, ha inviato al MIT la proposta di DM (v. Comunicazione ANAC in data 14.3.2018)	216, c.14 (dpr 207/10)
84 c.2, c.6 e c.8	- Livelli standard qualità controlli SOA, corrispettivi, ecc. (individuati da ANAC nell'ambito del D.M.) - Disciplina dei casi e delle modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione organismi di attestazione (vigilanza di competenza ANAC)	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b> D.M. su proposta ANAC previo parere delle Commissioni parlamentari <b>1 anno</b>	L'ANAC, con Comunicato del Presidente dell'8.5.2018, ha indicato che il termine di un anno previsto dall'articolo 84, c.12 deve intendersi dall'emanazione del D.M. sulla qualificazione di cui all'art. 83, comma 2.	-
84 c.12	- Modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti particolarmente qualificate ai sensi dell'art. 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici.	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b> D.M. su proposta ANAC previo parere delle Commissioni parlamentari <b>1 anno</b>	L'ANAC, con Comunicato del Presidente dell'8.5.2018, ha indicato che il termine di un anno previsto dall'articolo 84, c.12 deve intendersi dall'emanazione del D.M. sulla qualificazione di cui all'art. 83, comma 2.	-

Art. 83, comma 2 – Art. 84, commi 2, 6 e 8 – Art. 84, comma 12: Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150 mila euro – Sistema di qualificazione alternativo per stazioni appaltanti particolarmente qualificate.

L'articolo 84, c.1 del Codice conferma che gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo pari o superiore a 150mila euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

In base all'articolo 83, c. 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve adottare un decreto su proposta dell'ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, contenente disposizioni che sostituiscano le attuali vigenti di cui al DPR 207/2010. L'ANAC, chiuse le consultazioni a luglio 2017 (più consultazioni anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017), ha inviato al MIT la proposta di DM (v. Comunicazione ANAC in data 14.3.2018).

La proposta di decreto è costituita da 73 articoli, i cui primi 19 dedicati alle SOA e i restanti al sistema di qualificazione. Prevede modifiche all'attuale sistema sia relativamente alle categorie delle opere che alle classifiche.

L'articolo 84, c. 12 prevede, inoltre, un sistema di qualificazione alternativo o sperimentale per stazioni appaltanti particolarmente qualificate ai sensi dell'art. 38 dello stesso Codice, per "migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici".

Anche per questo sistema alternativo di qualificazione è prevista l'emanazione di un D.M. del MIT, su proposta dell'ANAC e sentite le Commissioni parlamentari. Tuttavia, l'ANAC, con Comunicato del Presidente dell'8.5.2018, ha precisato che il termine di un anno previsto dall'articolo 84, c. 12 decorre dall'emanazione del D.M. sulla qualificazione degli esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150mila euro; si testerà la qualificazione di base e successivamente si definirà il sistema alternativo.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
83 c. 10	Requisiti reputazionali e criteri di valutazione (rating di impresa) e relative premialità, ai fini rilascio certificazione su richiesta a operatori economici.	ANAC Linee guida Inizialmente tre mesi Con d.lgs. 56/2017 il termine è stato prorogato al 28.8.2017 (tre mesi dall'entrata in vigore del correttivo)	- Annullato da ANAC primo documento in consultazione; - Segnalazione di Anac a Governo e Parlamento (Atto di segnalazione n.2 del 1.2.2017); - Modifiche al Codice con d.lgs. 56/2017; - Nuovo documento in consultazione fino al 29.6.2018.	N.I.

Art. 83, comma 10 - Requisiti reputazionali e criteri di valutazione (rating di impresa) e relative premialità, ai fini rilascio certificazione su richiesta a operatori economici.

L'ANAC, in data 11.5.2018, ha posto in consultazione un documento finalizzato a regolare l'istituzione presso la stessa del sistema di rating di impresa.

Ha stabilito l'invio dei contributi da parte dei soggetti interessati entro il 29.6.2018.

Il documento predisposto, come specificato dall'ANAC, ha tenuto conto anche dei contributi che la stessa aveva già raccolto in esito ad una precedente consultazione, effettuata prima delle modifiche apportate al Codice con il d.lgs. 56/2017.

In esito alla prima consultazione l'ANAC ha anche effettuato una segnalazione al Governo e al Parlamento relativamente alle criticità emerse (Atto di segnalazione n. 2 del 1.2.2017), per evidenziare la necessità di modifica di disposizioni di cui agli articoli 83, c. 10, 84, c. 4 e 95, c. 13 del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
89 c.11	Elenco opere per le quali non è ammesso avalimento in quanto necessitano di lavori di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica (c.d. categorie superspecialistiche o SIOS)	Ministero Infrastrutture e Trasporti D.M. sentito Consiglio Superiore Lavori Pubblici  90 gg	D.M. 10.11.2016, n. 248 (G.U. 4.1.2017)  Integrate prec. categorie con OS12-B e OS32	216, c.15 (art.12 D.L. 28.3.2014, n.47, conv. con legge 80/2014)
102 c.8	Modalità tecniche svolgimento collaudo Modalità e procedure di predisposizione albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché criteri di iscrizione (aggiunta con d.lgs. 56/2017)	Ministero Infrastrutture e Trasporti D.M. su proposta Consiglio Superiore Lavori Pubblici, sentita ANAC	Schema di provvedimento esaminato favorevolmente dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (adunanze 23.3.2018 e 25.5.2018).	216, c.16 (dpr 207/10)

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
103 c.9  104 c.9	Schemi tipo concernenti garanzie fideiussorie e polizze assicurative previste dal Codice  Garanzia di «buon adempimento» e garanzia «per la risoluzione»	Ministero dello Sviluppo Economico D.M. di concerto con MIT, previamente concordato con banche e assicurazioni e loro rappresentanze.	- Schema di provvedimento del MISE di concerto con il MIT, su cui è stata sentita l'ANAC - Parere del Consiglio di Stato n. 1665 del 12.7.2017. - <b>D.M. 19.1.2018, n. 31 pubblicato su supplemento ordinario r. 16/L della G.U. del 10.4.2018, n. 83.</b>	N.I.
110 c.5, lett.b	Requisiti aggiuntivi per impresa ammessa a concordato con continuità aziendale	ANAC Linee guida	-	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
111 c.1  111 c.2	Direttore dei Lavori  Direttore esecuzione contratto	Ministero Infrastrutture e Trasporti D.M. su proposta ANAC, previo parere Commissioni parlamentari competenti, sentito Cons. Sup. LL.PP. <b>90 gg</b>	- Linee guida approvate da ANAC il 21.6.2016. - Schema D.M. esaminato da CdS (parere n. 2282 del 3.11.2016). - Schema D.M. rielaborato dopo parere CdS e dopo d.lgs. 56/2017. - Parere favorevole Conferenza unificata (5.12.2017). - Nuovo parere CdS n. 360 del 12.2.2018. - Parere VIII Commissione Camera dei deputati del 20.2.2018. - <b>D.M. 7.3.2018 n. 49 (G.U. 15.5.2018).</b>	216, c.17 (dpr 207/10)

Art. 111, comma 1 – Direttore dei lavori. Art. 111, comma 2 – Direttore esecuzione contratto. Risulta finalmente emanato il D.M. 7.3.2018, n. 49 (pubblicato in G.U. il 15.5.2018), avente ad oggetto il regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Il D.M. è entrato in vigore il 30.5.2018. Si sintetizzano nel seguito alcuni aspetti e novità del D.M.

- Il D.M. si compone di **28 articoli** (compresi i due articoli finali dedicati rispettivamente all'abrogazione degli art. 178-210 del DPR 207/2010 e alla precisazione che le nuove norme non comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica).
- Non vi sono disposizioni relative alla nomina del D.L.; vale l'art. **111, c.1** del Codice: la D.L., quando non può essere espletata dalla **stazione appaltante**, "è affidata, nell'ordine, ad **altre amministrazioni pubbliche**, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 L. 241/90, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del d.lgs. 267/2000; al **progettista incaricato**; soggetti scelti con le **procedure previste dal Codice** per affidamento incarichi di progettazione".
- Per i **requisiti** del D.L. valgono le disposizioni dell'art. **24** del Codice (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici).
- Le norme ricalcano generalmente le precedenti, ma con **alcune modifiche rilevanti**.

▪ **art. 5 - Consegna dei lavori**

È stabilito che il D.L. comunichi con congruo anticipo all'esecutore il giorno e l'ora in cui presentarsi e che, **nel caso in cui l'esecutore non si presenti**, senza giustificato motivo, la stazione appaltante **ha facoltà o di fissare una nuova data ovvero di risolvere il contratto incamerando la cauzione**; la precedente normativa prevedeva, invece, di fissare prima una nuova data, risolvendo il contratto solo se l'esecutore non si fosse presentato per la seconda volta.

▪ **Art. 7 - Verifica degli obblighi dell'appaltatore e del subappaltatore**

Il D.L. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice; il D.L. deve controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato e **provvede, entro 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza**, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105.

Il D.L. **registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione.**

In caso di ricorso all'avvalimento, il D.L. **coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, c.9, del Codice**; ciò comporta la verifica che le risorse oggetto di avvalimento siano concretamente poste, nella fase dell'esecuzione, a disposizione dell'appaltatore da parte dell'ausiliario.

▪ **art. 9 - (Contestazioni e riserve)**

Si compone di un solo breve comma, che rimanda alla **disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel CSA**; non è stata in particolare ripresa la parte finale dell'articolo 152, c. 3, del DPR 207/2010, che imponeva, a pena di decadenza, l'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve (l'attuale art. 3, con riferimento a ordini di servizio, richiama solo la facoltà dell'esecutore di iscrivere riserve). Il D.M. rimanda quindi alla stazione appaltante la disciplina delle riserve, che diventa pertanto atto contrattuale.

▪ **Art. 15 - (Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata)**

**La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.**

**Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'ANAC.**

Obbligo di contabilità computerizzata, coerentemente con le disposizioni dell'art. 111, comma 2 del Codice che chiedevano di assicurare l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Per i **lavori di importo inferiore a 40.000 euro** è consentita la tenuta di una **contabilità semplificata**, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. **Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.**

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
111 c.1 bis	Individuazione criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche affidate al direttore dei lavori  Inserito da d.lgs. 56/2017	Ministero Infrastrutture e Trasporti D.M. su proposta ANAC, previo parere Commissioni parlamentari competenti, sentito Cons. Sup. LL.PP. <b>90 gg</b>	-	-

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
144 c.2	Linee di indirizzo nazionale per ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica	Ministero della Salute D.M. di concerto con MATTM e MIPAAF	-	216, c.18 (specifiche indicate da s.a.)
144 c.5	Disciplina per servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto	Ministero dello Sviluppo Economico D.M. di concerto con MIT, sentita ANAC	D.M. 7.6.2017 n. 122 (GU n.186 10.8.2017)	216, c.18 (specifiche indicate da s.a.)



Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
146 c.4	a) Requisiti direttori tecnici e esecutori lavori beni culturali, modalità verifica attestazione	<b>Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo</b>	<b>D.M. 22.8.2017 n.154 (G.U. 27.10.2017)</b>	216, c.19 (art.248-251 dpr 207/10)
147 c.1	b) Livelli e contenuti progettazione, ruoli e competenze incaricati progettazione, direzione lavori e collaudo, organizzazione uffici d.l.	D.M. di concerto con MIT		
147 c.2	c) Interventi per cui la scheda tecnica in sede di progetto di fattibilità è redatta da restauratori qualificati	<b>6 mesi</b>		
150 c.2	d) Collaudo			
159 c.4	Disciplina Ministero Difesa per appalti e concessioni diversi da quelli oggetto del D.lgs. 208/2011 (materiale militare e sensibile e servizi collegati)	<b>Ministero della Difesa</b> D.M. di concerto con MIT, sentita ANAC	-	216, c.20 (dpr 236/12)
		<b>90 gg</b>		

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
177 c.3	Modalità di verifica affidamento da parte del concessionario (conc. non affidate con procedura ad evidenza pubblica) di una quota pari all'80% dei lavori mediante procedura di evidenza pubblica	<b>ANAC</b> Linee guida  <b>90 gg</b> Con legge di bilancio n. 205/2017 (art. 1, c.568) il termine è stato posticipato a 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.	- Comunicato del Presidente ANAC del 17.5.2017 (avviamento verifica su affidamenti concessionari), in attesa linee guida; - Consultazione su schema linee guida conclusasi in data 22.1.2018; - Parere CdS n. 1152 del 2.5.2018; - Linee guida n. 11 recanti: «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». (Delibera n. 614 del 4.7.2018 - GU n.178 del 2.8.2018).	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
181 c.4	PPP - Modalità di esercizio del controllo da parte amministrazione aggiudicatrice sull'attività dell'operatore economico	<b>ANAC</b> Linee guida, sentito il MEF  <b>90 gg</b>	- ANAC ha posto in consultazione il documento fino alla data del 27.6.2016 - Parere CdS del 29.3.2017 - Linee guida n. 9 (delibera n. 318 del 28.3.2018): «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato» (in G.U. n. 92 del 20.4.2018)	N.I.
185 c.3 194 c.12	Modalità di garanzia obbligazioni e titoli di debito emessi da Società di progetto contraenti generali	<b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b> D.M. di concerto con MIT e MISE (quest'ultimo indicato solo per art. 194 - contraente generale)	-	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
192 c.1	<b>Modalità e criteri d'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti in house</b>	<b>ANAC</b> Linee guida	- Redazione primo testo - Parere CdS n. 282 del 1.2.2017 - Linee guida n. 7 (del. Cons. n. 235 del 15.2.2017) - G.U. n.61 del 14.3.2017 - Nuovo testo a seguito d.lgs. 56/2017 - Parere CdS n. 194 del 5.9.2017 - <b>Linee guida n. 7 (del. Cons. n. 951 del 20.9.2017) - G.U. n.236 del 9.10.2017</b> - <b>Comunicato Presidente ANAC del 29.11.2017 (iscrizioni possibili dal 15.1.2018)</b>	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
196 c.2	<b>Modalità e limiti per oneri per attività di supporto* al collaudo per infrastrutture di grande rilevanza o complessità</b> <i>*N.B. : il soggetto aggiudicatario può autorizzare i collaudatori ad avvalersi di servizi di supporto e indagine</i>	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b> D.M. di concerto con MEF	<b>D.M. n. 567 del 7.12.2017 (G.U. n. 12 del 16.1.2018).</b>	N.I.
196 c.3 e 4	<b>Criteri, specifici requisiti moralità, competenza e professionalità, modalità iscrizione all'albo e nomina, nonché compensi per collaudatori per appalti a contraente generale</b>	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b> D.M.  <b>6 mesi</b>	-	216, c.21 (requisiti professionali adeguati e art. 216 dpr 207/10)
197 c.3 e 4	<b>Classifiche e ulteriori requisiti di qualificazione del Contraente Generale</b>  <b>Prima del d.lgs. 56/2017 competenza ANAC</b>	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b> D.M. su proposta ANAC	Con precedenti competenze : - consultazione su schema linee guida ANAC - Parere CdS n. 1479 del 21.6.2017.	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
201 c.7	<b>Primo documento pluriennale di programmazione che contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese</b>	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b>  <b>1 anno</b>	-	-
202 c.3	<b>Individuazione risorse assegnate a:</b> a) <b>Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate</b> b) <b>Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.</b>	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b> uno o più D.M. di concerto con MEF, previo parere CIPE	-	-
202 c.4	<b>Modalità di :</b> a) <b>ammisione al finanziamento della progettazione di fattibilità</b> b) <b>assegnazione risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate</b>	<b>Ministero Infrastrutture e Trasporti</b> uno o più D.M.	-	-

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
202 c.5	Trasferimento risorse del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, assegnate dal CIPE ai diversi interventi	Ministero Infrastrutture e Trasporti uno o più D.M. di concerto con MEF	-	-
202 c.6	Delibere CIPE con cui sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del MIT destinati alle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21.12.2001, n. 443, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche"	CIPE Delibere su proposta del MIT, di concerto con il MEF, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione	-	-

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
203 c.1	Individuazione procedure di monitoraggio infrastrutture e insediamenti prioritari per prevenzione e repressione tentativi di infiltrazione mafiosa	Ministero Interno D.M. di concerto con Ministero Giustizia e MIT  60 gg	D.M. 21 .3. 2017 (GU n. 81 del 6.4.2017)	D.M. 14.3.2003 e s.m. e monitoraggio finanziario

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
209 c.16	Limiti entro cui la Camera Arbitrale determina il compenso degli arbitri	Ministero Infrastrutture e Trasporti D.M.	D.M. 31.1.2018 (G.U. n. 88 del 16.4.2018)	216, c.22 (D.M. 398/2000)
211 c.1- quater	Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso  <i>(rilevanti modifiche all'articolo con d.lgs. 56/2017)</i>	ANAC Regolamento	- Parere Consiglio di Stato n. 1920 del 14.9.2016. - Regolamento ANAC 5.10.2016 (GU n. 245 del 19.10.2016) - Comunicato Presidente del 5.10.2016	
212 c.5	Composizione e funzionamento Cabina di regia*  * Ha compiti di ricognizione, coordinamento e promozione sullo stato di attuazione del codice; è riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.	DPCM di concerto con MIT, sentite ANAC e Conferenza Unificata  3 mesi	DPCM 10.8.2016 (G.U. n. 293 del 31.8.2016)	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
213. c.3 lett. h bis	Elaborazione costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento per beni e servizi	ANAC Linee guida con supporto ISTAT e altri enti del sistema statistico nazionale	-	N.I.
213 c.8	Provvedimenti per far confluire i dati sugli appalti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC	ANAC Provvedimenti	Delibera 1.3.2018, n. 264 (G.U. n. 80 del 6.4.2018)	
213 c.10	Gestione Casellario informatico e collegamento con Banca Dati Nazionale Operatori Economici (art. 81) * * Vedi Provvedimenti MIT per costituz. Banca Dati Nazionale Operatori Economici in sostituzione AVCpass.	ANAC Provvedimenti	Delibera 6.6. 2018 (G.U. n.148 del 28.6.2018)	N.I.
213 c.13	Disciplina procedimenti sanzionatori	ANAC Attività da regolamentare	- Del. Cons. 26.2.2014 Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'AVCP - Modifica con del. Cons. 949 del 13.9.2017	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
214 c.3	Istituzione Struttura Tecnica di Missione per attività indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto, consulenza, valutazione, revisione progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza infrastrutture; svolge anche funzioni del Nucleo di valutazione e verifica investimenti pubblici.	Ministero Infrastrutture e Trasporti D.M.	-	Attualmente la STM è istituita con D.M. 9.6.2015, n. 194.

### Riepilogo provvedimenti attuativi previsti dal Codice

	Art. rif.	Def.		Art. rif.	Def.		Art. rif.	Def.
1	1 c.7	X	22	71	Incomp.	43	185 c.3 194 c.12	
2	21 c.8	X	23	73 c.4	X	44	192 c.1	X
3	22 c.2	X	24	77 c.10	X	45	196 c.2	X
4	23 c.3		25	78	X	46	196 c.3 e 4	
5	23 c.3-bis		26	80 c.13	X	47	197 c.3 e 4	
6	23 c.13	X	27	81 c.2		48	201 c.7	
7	24 c.2	X	28	83 c.2 84 c.2, 6, 8		49	202 c.3	
8	24 c.8	X	29	84 c.12		50	202 c.4	
9	25 c.2		30	83 c.10		51	202 c.5	
10	25 c.13		31	89 c.11	X	52	202 c.6	
11	29 c.4-bis		32	102 c.8		53	203 c.1	X
12	31 c.5	X	33	103 c.9 104 c.9	X	54	209 c.16	X
13	34 c.1 e 3	X	34	110 c.5 lett.b		55	211 c.1 - quater	X
14	36 c.7	X	35	111 c.1, 2	X	56	212 c.5	X
15	37 c.5		36	111 c.1-bis		57	213 c.3 lett. h-bis	
16	38 c.1		37	144 c.2		58	213 c.8	X
17	38 c.2		38	144 c.5	X	59	213 c.10	X
18	38 c.6 e 7		39	146 c.4 - 147 c.1,2- 150 c.2	X	60	213 c.13	X
19	41 c.1		40	159 c.4		61	214 c.3	
20	44 c.1		41	177 c.3	X			
21	59 c.10	X	42	181 c.4	X			

Provvedimenti = 61  
Definiti = 30  
Def. Parzialmente = 1

Concludendo, pur accorpando alcuni provvedimenti richiesti dal Codice, in quanto di fatto sono confluiti o sono destinati a confluire in un unico provvedimento, si sono individuati 61 provvedimenti, di cui solo la metà circa attualmente definiti.

Si osserva, inoltre, come l'abrogazione del regolamento di attuazione (DPR 207/2010) abbia indotto l'ANAC ad intervenire con Linee guida non contemplate dal Codice (quindi non vincolanti), al fine di fornire più puntuali indicazioni alle stazioni appaltanti. Si citano ad esempio le seguenti.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
46	<b>Servizi di ingegneria e architettura</b>	ANAC Linee guida	- Linee guida n. 1 Delibera n. 973 del 14.9.2016 (G.U. 29.9.2016) - Linee Guida n. 1 aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 Delibera numero n.138 del 21.2.2018 (G.U. n. 69 del 23.3.2018)	N.I.
63	<b>Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili</b>	ANAC Linee guida	- Linee guida n. 8 Delibera Consiglio n. 950 del 13.9.2017 (G.U. n. 248 del 23.10.2017) - Comunicato del Presidente dell'Autorità del 28.03.2018: «Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema dell'infungibilità negli acquisti in ambito sanitario»	N.I.

Articolo Codice	Oggetto provvedimento	Soggetto competente Tipo provvedimento Tempi imposti	Stato	Transitorio
95	<b>Offerta economicamente più vantaggiosa</b>	ANAC Linee guida	- Linee guida n. 2 Delibera Consiglio n.1005 del 21.9.2016 (G.U. 11.10.2016) - Linee guida n. 2 aggiornate al d.lgs. 56/2017 Delibera Consiglio n.424 del 2.5.2018 (G.U. n. 120 del 25.5.2018)	N.I.
-	<b>Affidamento del servizio di vigilanza privata</b>	ANAC Linee guida	Linee guida n.10 Delibera Consiglio n. 462 del 23.5.2018 (G.U. n. 138 del 16.6.2018) Le linee guida adottate annullano e sostituiscono la deliberazione Anac n. 9 del 22.7.2015	N.I.

In definitiva ne deriva certamente un quadro complesso della materia, in continua evoluzione, che non sembra aver raggiunto gli obiettivi di semplificazione che il Codice si proponeva.



### **Recente attività di consultazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto ad una consultazione on line (dall'8 agosto al 10 settembre) su alcuni punti del Codice per i quali sono emerse criticità nei primi due anni di applicazione, ovvero per cui ha avuto segnalazioni da un'ampia platea di soggetti interessati (associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti, altre amministrazioni pubbliche).

L'intento dichiarato è stato quello di:

- garantire l'efficienza del sistema dei contratti pubblici;
- semplificare il quadro normativo, assicurandone la chiarezza;
- eliminare le criticità sul piano normativo e, conseguentemente, sul piano applicativo.

Sono state quindi sollecitate proposte su 29 punti del Codice (con possibilità di formulare osservazioni anche su altri argomenti); per alcuni di questi punti mancano ancora i provvedimenti attuativi dello stesso MIT, mentre per altri casi si mettono in osservazione aspetti già completamente definiti con i provvedimenti attuativi; è pertanto evidente la volontà di ricevere indicazioni non solo per dare seguito ai provvedimenti di propria competenza, ma anche per rivedere all'origine l'intera materia.

### **Osservazioni conclusive**

Come precedentemente evidenziato, la definizione dei vari provvedimenti attuativi previsti dal Codi-



ce è ancora incompleta, con un evidente ritardo rispetto ai termini stabiliti dallo stesso (ove indicati). Non sembrano, inoltre, raggiunti quei risultati di semplificazione che il codice si proponeva; se già con il d.lgs. 163/2006, il DPR 207/2010 nonché le modifiche successivamente intervenute, si registra una stratificazione di norme che certamente non facilitava l'attività di stazioni appaltanti e operatori economici, ad oggi questa situazione sembra essersi ulteriormente aggravata.

Molte critiche si accentrano in particolare sul meccanismo della soft law, che ha eliminato un testo unico regolamentare (v. ad esempio, le osservazioni dell'OICE nell'ambito della consultazione del MIT); è chiaro che una volta terminata l'emanazione di tutti i provvedimenti attuativi – se ciò mai avverrà – si avrà una mole di disposizioni ben superiori a quelle di cui al precedente quadro legislativo. Al di là di modifiche puntuali delle disposizioni del Codice, ad oggi possono ipotizzarsi varie ipotesi, anche da applicare contemporaneamente, per superare l'attuale stato di criticità, con interventi di più ampio respiro sul quadro normativo; si ipotizzano a titolo esemplificativo:

- ripartire dalle direttive comunitarie, eliminando, previa consultazione dei vari soggetti interessati, le disposizioni che introducono una regolamentazione superiore non sufficientemente motivata;
- operare una riscrittura più organizzata del Codice, per una più facile applicazione dello stesso;
- raccogliere la c.d. soft law in un testo regolamentare unico, con opportuna semplificazione della stessa.

